Riforma fiscale

La riforma del regime impositivo dei redditi prodotti dalle entità estere trasparenti

di Paolo Scarioni (*) e Antonio Fiorentino Martino (**)

La "finzione di opacità" (e, dunque, l'equiparazione a soggetti IRES), che caratterizza le partnership estere ai fini del loro trattamento fiscale in Italia, genera fenomeni di doppia imposizione, i quali sinora sono stati risolti solo parzialmente dall'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E/2015. Il disegno di Legge delega per la riforma fiscale contiene una significativa e necessaria innovazione in materia, con l'obiettivo di allineare il trattamento fiscale tra un investimento partecipativo in una società di persone estera e quello in una società di persone italiana.

1. Premessa

Nel nostro ordinamento tributario le società estere, a prescindere dalla loro forma giuridica, sono tutte trattate come società di capitali. Infatti, a mente dell'art. 73, comma 1, del T.U.I.R. "Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: (...) d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato". Nella locuzione "società ed enti di ogni tipo" (con o senza personalità giuridica) si annoverano, tra le altre, anche le società estere simili alle società di persone italiane, caratterizzate dall'essere, nel proprio Paese di residenza, entità "fiscalmente trasparenti", ossia entità il cui reddito viene imputato automaticamente ai soci, che divengono i soggetti onerati del pagamento delle imposte (nello Stato estero in cui ha sede la *partnership*) indipendentemente dalla percezione degli utili.

Dall'equiparazione delle *partnership* estere (vale a dire, società di persone non residenti) ai soggetti IRES ("**finzione di opacità**") discendono due importanti conseguenze ai fini della tassazione italiana:

a) gli **utili** e le **perdite della** *partnership* non possono essere imputati fiscalmente al socio italiano, a differenza di quanto avviene per gli utili e le perdite prodotti dalle società di persone italiane, cui si applica invece il regime della "trasparenza fiscale" di cui all'art. 5 del T.U.I.R. (1); b) la tassazione degli utili prodotti dalla part*nership* avverrà soltanto al momento della loro materiale distribuzione al socio residente: più precisamente, gli utili distribuiti dalla partnership sono equiparati, ai fini fiscali, ai dividendi distribuiti dalle società di capitali e, quindi, la relativa tassazione si avrà soltanto al momento dell'incasso (si applica, in pratica, la disciplina stabilita dal T.U.I.R. per i dividendi: cfr. artt. 47, 59 e 89 del Testo Unico, rispettivamente per i

società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili".

il fisco 28/2023 **2681**

^(*) Dottore commercialista - Scarioni Angelucci e Associati - Studio Legale e Tributario.

^(**) Avvocato - Scarioni Angelucci e Associati - Studio Legale e Tributario.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del T.U.I.R., "i redditi delle

Approfondimento Fiscalità internazionale

soci persone fisiche non imprenditori, per i soci persone fisiche imprenditori e per i soci soggetti IRES)(2).

Il principio di opacità delle entità estere trasparenti causa, quindi, un **differimento della tassazione** del reddito in Italia rispetto all'anno in cui lo stesso è prodotto, determinando una evidente **discriminazione** in confronto all'imposizione dei redditi delle società trasparenti italiane.

2. Profili di doppia imposizione e rimedi adottati dalla prassi amministrativa

È agevole, inoltre, osservare come l'attuale quadro normativo implichi anche il verificarsi di una **doppia imposizione** per il socio italiano di una società di persone estera, il quale deve dapprima assolvere l'imposta estera corrispondente alla quota di utile ad esso imputata, e successivamente (all'atto della distribuzione dell'utile) assolvere l'imposta italiana sui "dividendi" senza il riconoscimento di alcun credito di imposta estero.

Per attenuare questo fenomeno di doppia imposizione, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, ha permesso che le imposte assolte dal socio italiano nello Stato di residenza della *partnership* siano portate in **diminuzione dell'ammontare degli utili** al medesimo erogati. In altri termini, viene operata una (ulteriore) **finzione** secondo cui l'imposta pagata dal socio è un'**imposta pagata dalla società estera**.

Il ragionamento sottostante si articola nei seguenti passaggi:

- il regime fiscale dei **dividendi** presuppone ordinariamente che i medesimi siano costituiti da utili che hanno già subìto un'imposizione in capo alla società estera che li ha realizzati e, pertanto, essi rappresentano una **grandezza netta** (vale a dire, al netto delle imposte pagate all'estero);

- gli utili distribuiti da entità estere trasparenti costituiscono, invece, una grandezza lorda, perché, in questo caso, il soggetto estero non ha pagato alcuna imposta sull'utile prodotto, in quanto tale utile è tassato direttamente in capo al socio:
- pertanto, gli utili che le entità estere trasparenti distribuiscono ai soci residenti debbono essere quantificati con **modalità analoghe** a quelle dei dividendi distribuiti da una **società estera "realmente" opaca**, cosicché le imposte estere pagate dal socio residente sulla quota di utili a lui spettanti sono considerate come imposte pagate dalla società e saranno scomputate, ai fini della tassazione in Italia, dall'ammontare lordo degli utili al medesimo distribuiti;
- tale scomputo comporta che il **dividendo tassato in Italia** in capo al socio di un'entità estera trasparente sia costituito, al pari dei dividendi derivanti da partecipazioni in entità opache, da una **grandezza netta**, che tiene conto delle imposte pagate all'estero sugli utili oggetto di distribuzione.

Va, altresì, osservato che l'impostazione adottata dall'Agenzia delle entrate, sebbene assolutamente apprezzabile per la sua finalità, presenta anche taluni aspetti che rendono in concreto difficoltosa la gestione della vicenda impositiva dell'utile di spettanza del socio italiano; più precisamente:

i) la soluzione di qualificare come dividendo, ai fini fiscali, la quota di utile al netto delle imposte pagate all'estero dal socio richiede che quest'ultimo dimostri quale sia l'anno di formazione dell'utile percepito (a ciascun periodo di formazione potrebbe associarsi, infatti, un diverso carico fiscale) (3); in mancanza di un adeguato supporto documentale - afferma l'Agenzia nella circolare n. 9/2015 - si riterranno distribui-

nitaria, venga accordato anche se essi sono solo parzialmente indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante, e sia in quel caso limitato alla quota di provento indeducibile; tuttavia, tale regime è riconosciuto (per espressa previsione del comma 3-ter del medesimo art. 89) solo alle "remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno" (per maggiori dettagli cfr. P. Scarioni - P. Angelucci, *La tassazione in Italia degli utili di fonte estera*, Milano, 2020, pag. 124 ss. e pag. 156 ss.).

(3) Si rinvia, al riguardo, a P. Scarioni - P. Angelucci, op. cit., pagg. 135-136.

2682 il fisco 28/2023

⁽²⁾ È opportuno ricordare che, affinché il regime di tassazione degli utili distribuiti da entità estere trasparenti sia pienamente assimilato a quello dei dividendi di fonte estera, occorre altresì che sia soddisfatto il requisito di cui all'ultimo periodo della lett. a) del comma 2 dell'art. 44, T.U.I.R., e cioè che l'utile erogato dalla partecipata "sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente"; in pratica, occorre che l'utile distribuito dalla partnership non sia deducibile, nemmeno in parte, in virtù di disposizioni dello Stato estero di residenza della predetta partecipata, dal reddito dalla stessa conseguito e imputato per trasparenza al socio italiano. Si ricorda, altresì, che l'art. 89, comma 3-bis, lett. b), del T.U.I.R., prevede che il regime di esclusione da imposizione, quanto ai dividendi di fonte comu-